

Prot. n. 2371

ORDINANZA n. 08/2015

Il Responsabile del III Settore

VISTO il Verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 28/20-2015 redatto in data 24/06/2015 dal personale del Comando Stazione Carabinieri di Atripalda (AV) con il quale, a seguito di attività di indagini svolte nei confronti dell'Esercizio Pubblico all'insegna "Beviamoci Su" ubicato in Atripalda (AV) alla Via Roma n. 1 -3, con il quale è stato accertato che i sigg.:

- Nunziata Mariantonia, nata ad Avellino il 15/07/1982 e residente in Atripalda (AV) alla Via Ferriera n. 23 — nella sua qualità di titolare della società "Sandrissimo s.r.l." — Partita IVA 02818300648;
- Picariello Festa Carlo, nato ad Avellino il 25/01/1996 ed ivi residente alla via Contrada Bagnoli n. 35/a — nella sua qualità di Amministratore Unico della Società "Sandrissimo s.r.l." — Partita IVA 02818300648;

organizzavano e facevano tenere con metodicità ampiamente programmata, organizzata e pubblicizzata, nelle serate del 04 - 10 - 15 e 24 maggio 2015 e in altre date sin dal mese di marzo 2015 con cadenza sistematica, spettacoli musicali con l'installazione di strumentazione elettronica e tradizionale per la produzione e la diffusione di musica, amplificatori e con la presenza di animatori, intrattenimenti, musicisti e gruppi musicali noti, senza la prescritta licenza dell'Autorità, modificando quindi la normale conformazione e destinazione del locale e dell'area di pertinenza esterna senza la prescritta licenza in violazione all'art. 68, comma 1, del Regio Decreto n. 773/1931 e art. 666, commi 1, 3 e 4 del Codice Penale implicando tale comportamento una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 258,00 a € 1.549,00 senza però ammettere il pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che il Comando Stazione Carabinieri con la citata nota chiede l'emissione di un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione (o altro titolo abilitativo) per l'esercizio dell'attività di somministrazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10 del TULPS avendo i sigg. Nunziata Mariantonia e Picariello Festa Carlo abusato, reiteratamente, dell'autorizzazione concessagli;

CONSIDERATO, altresì, che a seguito di tale richiesta in data 09.07.2015 è stata emessa dal Responsabile del III Settore ordinanza n°48/2015 di sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo B di cui alla legge 287/91 Pratica SUAP nr. 02818300648-03122014-1039 del 03/12/2014, all'insegna "Beviamoci Su" in ditta "Sandrissimo s.r.l." — Partita IVA 02818300648, per un periodo di 4 (quattro) giorni e precisamente dalle ore 00:00 del 20 luglio 2015 alle ore 23:59 del 23 luglio 2015;

PRESO ATTO che in data 09 luglio 2015 sono stati depositati scritti difensivi in nome e per conto dei sigg. Nunziata Mariantonia e Picariello Festa Carlo acquisiti agli atti con il prot. n. 13687;

CONSIDERATO, inoltre, che i predetti scritti difensivi sono stati trasmessi in data 12.07.2015 al Comando Stazione Carabinieri di Atripalda con protocollo 13882 al fine di acquisire le dovute controdeduzioni;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dal Comando Stazione Carabinieri di Atripalda acquisite al prot. 13920 del 13.07.2015 ed i relativi allegati;

PRESO ATTO, altresì, che in data 14.07.2015 prot. 14011 ed in data 15.07.2015 prot. 14175 sono stati presentate rispettivamente istanze di riesame e sospensione dell'ordinanza n° 48/2015, nonché istanza di audizione ai sensi dell'Art. 18 della L. 689/81;

VISTA, altresì, La legge 7 ottobre 2013, n. 112, con cui è stato convertito il cosiddetto "decreto cultura" (decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.»), ha aggiunto al testo originario del provvedimento, nell'art. 7 (Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore), un comma 8-bis, che contiene modifiche agli articoli 68 e 69 del R.D. n. 773/31, Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, norme che riguardano, rispettivamente, "spettacoli o trattenimenti in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico" e "pubblici trattenimenti dati per mestiere".

VISTA la rettifica dell'ordinanza n° 8900/2010 del 12.07.2012 nei punti 4 e 4.1 che disciplinano, per il Comune di Atripalda, le Attività di pubblico spettacolo e trattenimento effettuate dagli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

RITENUTO opportuno analizzare tutti gli elementi utili forniti dalle parti stante la complessità della questione, e non valutati ai fini dell'emissione dell'ordinanza innanzi citata n° 48/2015, al fine di dirimere potenziali conflitti nell'ambito della potestà generale che l'ordinamento riconosce ad ogni pubblica amministrazione di intervenire tutelando autonomamente la propria sfera d'azione;

VISTI gli artt. 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 come novellati dalla L. 112/2013;

VISTO l'art. 124 del Regolamento di Esecuzione del TULPS (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) che con D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33), convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l'art. 13, comma 2) l'abrogazione del comma 2 del predetto articolo.;

VISTI gli artt. 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione del TULPS regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 "T.U. della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Regolamento Comunale per degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 18 del 10.02.11 e succ. modifiche;

RITENUTO che dalla audizione tenutasi in data 30.11.2015 sono emersi elementi utili a definire le attività svolte nei giorni contestati;

CONSIDERATO che dalla predetta audizione sono state esplicitate e chiarite le modalità dell'attività oggetto di contestazione, ed in particolare quanto segue:

il pubblico spettacolo costituisce attività primaria esercitata da un soggetto od un ente con i caratteri dell'imprenditorialità, in presenza di elementi sintomatici quali:

-il pagamento di un biglietto d'ingresso;

- la complessità di strumentazione tecnica e di dotazioni elettriche a servizio dell'intrattenimento musicale;
- la previsione dello svolgimento di attività danzante, anche occasionale e sporadica;
- la partecipazione di complessi musicali di fama;
- l'ampia pubblicizzazione dell'attività musicale offerta.

Tali caratteristiche non si presentano nel caso di trattenimenti organizzati in pubblici esercizi (come quello in analisi) allo scopo di attirare la clientela, senza per ciò aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi tali da configurare una trasformazione (posizionamento di attrezzature ed impianti aggiuntivi con modifica delle caratteristiche strutturali del locale).

Ed, in effetti, tali "piccoli trattenimenti" tenuti negli esercizi pubblici erano soggetti alla licenza di cui all'art. 69 del TULPS, come previsto dall'art. 124, secondo comma, del relativo regolamento di esecuzione (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635), laddove prevedeva l'obbligo della licenza di cui all'art. 69 per gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge, ovverosia negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Detta norma è stata poi abrogata dall'art. 13 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 ("decreto sulle semplificazioni"), convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35; per cui, in definitiva, non è richiesta alcuna autorizzazione amministrativa né di TULPS per lo svolgimento di piccoli trattenimenti (art. 69 TULPS e art. 124, secondo comma, del relativo regolamento di esecuzione) all'interno di pubblici esercizi, purché gli stessi non assumano valenza imprenditoriale (nel qual caso si tratterebbe di attività di spettacolo e trattenimento pubblico). Viceversa, ove gli spettacoli pubblici assumano le caratteristiche dell'imprenditorialità è necessaria la licenza ex art. 68 T.U.L.P.S.

Inoltre, per tutti i casi in cui le licenze di cui agli articoli 68 e 69 siano ancora prescritte, la legge di conversione del "decreto cultura" ha previsto che, per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

VISTA la richiesta di definizione del procedimento amministrativo del 19.01.2016 ns. prot. N. 1315 da parte del legale quale difensore e procuratore legale di Nunziata Mariantonia e Picariello Festa Carlo;

LETTA la circolare del Ministero dell'Interno ad oggetto "Trasmissione note in materia di pubblico spettacolo" prot. N. 0003788 del 21.03.2013;

LETTO il verbale della Commissione Comunale di Vigilanza per Pubblici Spettacoli del 22 dicembre 2015;

RICHIAMATA la sospensione dell'Ordinanza n° 48/2015 disposta in data 15.07.2015 in attesa di ulteriori approfondimenti;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale Prot. n. 6091 del 03/04/2015 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III Settore — Area Vigilanza — Ufficio Commercio e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

DISPONE

Nell'ambito della potestà generale che l'ordinamento riconosce ad ogni pubblica amministrazione di intervenire tutelando autonomamente la propria sfera d'azione, la revoca dell'Ordinanza n° 48/2015 emessa nei confronti di:

- Nunziata Mariantonia, nata ad Avellino il 15/07/1982 e residente in Atripalda (AV) alla Via Ferriera n. 23 — nella sua qualità di titolare della società "Sandrissimo s.r.l." — Partita IVA 02818300648;
- Picariello Festa Carlo, nato ad Avellino il 25/01/1996 ed ivi residente alla via Contrada Bagnoli n. 35/a — nella sua qualità di Amministratore Unico della Società "Sandrissimo s.r.l." — Partita IVA 02818300648;

con la quale si ordinava l'interruzione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo B di cui alla Legge 287/91 (BAR) — Pratica SUAP nr. 02818300648 -03122014-1039 del 03/12/2014, all'insegna "Beviamoci Su" in ditta "Sandrissimo s.r.l." — Partita IVA 02818300648, per un periodo di 4 (quattro) giorni e precisamente dalle ore 00:00 del 20 luglio 2015 alle ore 23:59 del 23 luglio 2015, non ricorrendo, nella fattispecie, le caratteristiche del pubblico spettacolo alla luce della produzione documentale di controparte e di quanto espresso in premessa.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P. R. 24/11/1971, n. 1199.

Il presente provvedimento è inviato alla Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia.

Dalla Residenza Municipale li, 01.02.2016



Il Responsabile del III Settore
Dr. Vincenzo Salsano